



Delibera n. 1942

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. LUCIANO PISCITELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 580 del 13 maggio 2014, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luciano Piscitelli, nato a Potenza (PZ), il 18 giugno 1962;

PREMESSO che in data 15 marzo 2022 (prot. n. 0018087) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti inviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* inerente al Sig. Piscitelli;

PREMESSO che dall'esame del certificato dei carichi pendenti è emerso che il Sig. Piscitelli è imputato nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto *[omissis]*;

PREMESSO che in tale atto è riportato, tra l'altro, che *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 7 aprile 2022 (prot. n. 0024453) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo *[omissis]* nei confronti del Sig. Piscitelli nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che *[omissis]*, emesso nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, ha chiarito che il consulente finanziario risulta imputato, per il reato previsto dagli articoli *[omissis]*, perché *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera del 12 aprile 2022 (prot. n. 0025709), notificata all'interessato in data 14 aprile 2022, l'Organismo ha comunicato al consulente finanziario l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale individuato dal *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che con nota del 21 aprile 2022 (prot. n. 0027939) il consulente finanziario ha presentato istanza d'accesso agli atti del procedimento cautelare a cui è stato fornito riscontro in data 26 aprile 2022 (prot. n. 0028566), trasmettendo la relativa documentazione;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento la Parte, con note del 3 e 5 maggio 2022 (prot. nn. 0029940 e 0030789), ha presentato deduzioni scritte nelle quali ha rappresentato:

- *[omissis]*;

PREMESSO che sulla base di quanto sopra rappresentato la Parte ha chiesto all'Organismo:

- *[omissis]*;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto *[omissis]*, per il quale il Sig. Piscitelli è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare *[omissis]*;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al consulente finanziario, consistenti *[omissis]*, sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, ai fini della valutazione in merito alla gravità della vicenda, assume particolare rilevanza *[omissis]*;

RILEVATO, infine, che risulta sintomatica *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che, con riferimento alle deduzioni scritte presentate dalla Parte, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

- *[omissis]*;
- rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato all'esclusivo giudizio dell'Autorità Giudiziaria, le considerazioni espresse in merito *[omissis]*. Inoltre, si rileva che ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, giudizio riservato alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;
- parimenti, non possono trovare accoglimento le deduzioni espresse dalla Parte in merito *[omissis]*, in quanto la valutazione dell'Organismo non può essere compiuta in un momento precedente all'assunzione della qualità di imputato da parte del consulente finanziario e non sussistendo, a tenore della disciplina in esame, ulteriori limiti alla cognizione temporale dell'Organismo, la quale inerisce alla valutazione del pericolo che può discendere dal coinvolgimento da parte di un soggetto iscritto in gravi vicende penali;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Piscitelli, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Piscitelli dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Piscitelli dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario, in considerazione degli elementi di gravità soprarichiamati che connotano la vicenda in cui è coinvolto il consulente e che risultano particolarmente pregiudizievoli *[omissis]*, si ritiene necessario adottare la misura per il periodo di un anno,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

DELIBERA

che il Sig. Luciano Piscitelli, nato a Potenza (PZ), il 18 giugno 1962, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti